

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 481667)

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2022, n. 19

**Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**CAPO I*****Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto*****Art. 1****Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44  
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 3 dell'articolo 1, della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, dopo le parole: "*articoli 7 e 8 della Costituzione*" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché edifici strumentali all'attività religiosa*".

**Art. 2****Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44  
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3*****Interventi regionali.***

1. *La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:*

a) *sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";*

b) *sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);*

c) *sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.*

2. *L'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L'erogazione del contributo è disposta in una unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.*

3. *Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici."*

**Art. 3****Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44  
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole: *"I contributi deliberati dai comuni"*, le parole: *"e dalla Regione"*, sono soppresse;
  - b) dopo le parole: *"sono revocati e reintegrati"*, le parole: *" , per i comuni"* sono soppresse;
  - c) dopo le parole: *"legge 28 gennaio 1977, n. 10"*, le parole: *" , e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio"* sono soppresse.

**CAPO II****Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale****Art. 4****Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39  
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".**

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 4 le parole: *" , sentita la competente commissione consiliare,"* sono soppresse;
  - b) in fine al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: *"e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare";*
  - c) al comma 9 le parole: *"Entro il 28 febbraio di ogni anno,"* sono sostituite dalle seguenti: *"Entro il 28 febbraio con cadenza biennale,"*.

**CAPO III****Disposizioni in materia di governo del territorio****Art. 5****Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14  
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile  
e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".**

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è abrogato.

**Art. 6****Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32  
"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio  
e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".**

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 è abrogato.

**Art. 7****Modifiche all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Al comma 2 dell'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera c) è così sostituita:

*"c) il direttore del segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, o suo delegato;"*;

b) la lettera d) è abrogata;

c) la lettera e) è così sostituita:

*"e) il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio, o suo delegato;"*;

d) la lettera g) è così sostituita:

*"g) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto" o suo delegato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate ed alberi monumentali."*

2. Alle modifiche ed integrazioni della composizione della Commissione regionale per il paesaggio come definite al comma 1 del presente articolo, si procede entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### **CAPO IV**

#### ***Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali***

##### **Art. 8**

##### **Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54**

##### **"Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto".**

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, in fine è aggiunto il seguente periodo: *"L'iscrizione all'Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia."*;

b) alla lettera a) del secondo comma, le parole: *"Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia di geologia"*;

c) alla lettera b) del secondo comma, le parole: *"Giunta regionale del Veneto"* sono sostituite dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia di geologia"*.

##### **Art. 9**

##### **Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4**

##### **"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

*"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a)."*

##### **Art. 10**

##### **Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4**

##### **"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

*"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a)."*

**Art. 11****Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunto il seguente:

*"1 bis. In deroga al primo comma, sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle sole ipotesi in cui sia necessario procedere all'aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni dei dati da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)". Con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque."*

**Art. 12****Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: *"caduta di valanghe"*, sono aggiunte le seguenti: *" , la manutenzione e la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi,"*.

**Art. 13****Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23  
"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente: *"d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un rappresentante delle associazioni espressione della pesca professionale."*;
- b) alla lettera e) del comma 1, le parole: *"da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica"* sono sostituite dalle seguenti: *"da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte all'albo regionale delle Pro Loco di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro Loco""*;
- c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: *"associazioni ittiche"* sono aggiunte le seguenti: *"con finalità sportiva o ricreativa"*;
- d) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: *"g bis) da un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"."*

**Art. 14****Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23  
"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".**

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, le parole: *"le associazioni di attività di promozione turistica"* sono sostituite con le seguenti: *"le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11"*.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, è inserita la seguente:

*"b bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all'albo regionale delle Pro Loco di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34;"*.

**Art. 15****Modifica all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23  
"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".**

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, dopo le parole: *"il proprio Statuto"* sono aggiunte le seguenti: *"e i propri regolamenti"*.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità di ciascun ente Parco adeguano lo statuto e i regolamenti del proprio ente Parco a quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla presente legge. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, predisponendo uno schema di statuto o di regolamento conforme alla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla presente legge, da sottoporre alla Comunità di ciascun ente Parco per l'approvazione.
3. Le modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi degli enti parco disposte dalla presente legge decorrono a partire dal rinnovo dei suddetti organi.

**CAPO V****Disposizioni finali****Art. 16****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 17****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 luglio 2029

Luca Zaia

---

**INDICE****CAPO I - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto**

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

#### CAPO II - Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale

Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

#### CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

#### CAPO IV - Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali

Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 "Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto".

Art. 9 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 11 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 12 - Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

Art. 15 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

#### CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 17 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 29 luglio 2022, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 dicembre 2021, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, dove ha acquisito il n. 113 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 maggio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice il Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 luglio 2022, n. 18.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice il Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali e si compone di n. 17 articoli. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di n. 3 articoli concernenti modifiche alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” al fine di dettare disposizioni in materia di edifici di culto finalizzate a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto e relativi beni mobili vincolati, volto alla loro conservazione.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono volte, in particolare, a specificare le categorie di opere che possono beneficiare dei contributi comunali e regionali di cui alla legge regionale n. 44 del 1987.

L'articolo 2 propone alcune modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1987 intese a semplificare le procedure di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti nel rispetto del criterio di maggior efficacia e tempestività dell'azione amministrativa: in particolare trattasi di una semplificazione delle procedure amministrative istruttorie degli interventi regionali, che attualmente prevedono un coinvolgimento istruttorio anche in sede comunale e così generando una duplicazione di adempimenti.

L'articolo 3, infine, propone delle modifiche all'articolo 4 di mero coordinamento tecnico in base alle quali la previsione del reintegro nel fondo per le opere di urbanizzazione delle risorse di cui ai progetti finanziati i cui lavori non sono iniziati entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi, è limitata ai contributi comunali, mentre per quelli regionali si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici (comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1987, così come modificato dall'articolo 2 del progetto di legge n. 113).

Il Capo II contiene una disposizione, l'articolo 4, che riguarda la materia della mobilità e della sicurezza stradale e apporta modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. In particolare, si propone, al comma 4, di non prevedere più il parere della commissione consiliare competente relativa al provvedimento di concessione dei contributi (commissione che già si esprime, ai sensi del comma 1, sul bando): modifica che nasce dalla considerazione che tale atto si configura come mero atto gestionale, e che la commissione già si esprime, in sede endoprocedimentale, in occasione del bando, in merito ai criteri di assegnazione dei finanziamenti (articolo 9, comma 2). Contestualmente, con una modifica introdotta in sede di esame in Seconda Commissione, si propone che la Giunta regionale ne dia comunque comunicazione alla commissione.

Al comma 9, infine, anche in considerazione del numero degli enti coinvolti e della oggettiva difficoltà nel reperimento dei necessari dati dalle amministrazioni coinvolte, si propone di rendere biennale la cadenza della relazione da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati, allineando di fatto sul piano temporale le fasi della gestione e quella successiva del monitoraggio.

Il Capo III interviene in materia di governo del territorio con due disposizioni; l'articolo 5, che abroga l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e l'articolo 6, diretto ad abrogare l'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" (articolo che novellava detto articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2009). La ratio di dette disposizioni consiste nell'adeguamento della normativa regionale in materia di urbanistica ed edilizia alle recenti novelle legislative intervenute sul punto ad opera del legislatore statale.

Conclude il Capo l'articolo 7, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, recante alcune modifiche all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", articolo che istituisce e disciplina la Commissione regionale del paesaggio, composta da membri regionali e da membri del Ministero della Cultura; motivo delle modifiche proposte, l'allineamento della norma regionale con le recenti riorganizzazioni ministeriali, nonché un ulteriore coordinamento relativo al rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto"; la norma è corredata da un comma recante le disposizioni transitorie per la prima applicazione delle disposizioni di modifica.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali.

In particolare, l'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 "Interventi per lo sviluppo e la ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto", con l'intento di semplificare e snellire la procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto, demandando gli adempimenti relativi, attualmente posti in capo alla Giunta regionale, alla struttura regionale competente.

Gli articoli 9 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale": le modifiche sono necessarie per confermare - in ragione dell'intervenuta modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" da parte dell'articolo 16 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE (concernente la valutazione dell'impatto ambientale) con il quale è stato inserito nel medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 il nuovo articolo 27-bis "provvedimento autorizzatorio unico regionale" (cd. PAUR) con riferimento ai procedimenti di VIA di competenza regionale - la parziale delega alle Province e alla Città metropolitana di alcune procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, precedentemente disposta dalla citata legge regionale n. 4/2016. Le modifiche introdotte si rendono necessarie a seguito della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 6195, 6245, 6246, 6247, 6248/2021), la quale ha stabilito che le disposizioni che hanno introdotto il PAUR sono espressione di una nuova competenza implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all'Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale, e quindi la concreta collocazione di tali funzioni deve trovare base nella legge regionale non potendo essere né implicita né derivare dall'interpretazione estensiva di deleghe o conferimenti già esistenti.

L'articolo 11, poi, propone la modifica dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", volta a permettere l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del citato decreto legislativo n. 152/2006 con decreto del direttore della struttura regionale competente, nella sola parte concernente la classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, in quanto si tratta di attività dalla marcata connotazione tecnica che non incide sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano di tutela delle acque. In considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste il tema delle acque regionali, in sede di esame, la Seconda commissione ha ritenuto di proporre che, con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisca alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque regionali.

Chiudono il Capo quattro articoli introdotti in esito all'approvazione di appositi emendamenti in sede di esame in Seconda Commissione.

L'articolo 12 propone la modifica dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", modifica che nasce dall'esigenza di adeguare ed attualizzare l'ordinamento regionale in merito all'attività svolta dai servizi forestali nell'ambito delle misure poste in essere per la conservazione del suolo. In particolare l'intento è quello di esplicitare tra gli interventi che la Regione svolge nell'ambito dei Programmi di sistemazione idraulico-forestale anche l'attività di manutenzione e di realizzazione delle opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Gli ultimi tre articoli propongono modifiche alla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei Parchi regionali", le quali, a seguito dell'esperienza amministrativa maturata in questa fase di prima attuazione della legge, sono volte a migliorare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi degli Enti Parco a partire dal prossimo rinnovo dei suddetti organi. In particolare, l'articolo 13 insiste sull'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2018 (Comunità del Parco), l'articolo 14 sull'articolo 8 (Consulta del Parco) e l'articolo 15 sul comma 5 dell'articolo 11 (disposizioni transitorie).

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V, con due disposizioni finali: l'articolo 16 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 17 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 gennaio 2022) e della Prima Commissione (seduta del 25 maggio 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle Direzioni Lavori Pubblici ed Edilizia, Infrastrutture, Pianificazione, Difesa del Suolo e della Costa (e Unità organizzativa Servizi forestali), Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, Direzione Ambiente e transizione ecologica, Turismo - Strategia Regionale della



Biodiversità e dei Parchi, la Seconda Commissione nella seduta del 26 maggio 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 113 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto - con delega del Consigliere Centenaro - ed i Consiglieri Bet - con delega della Consigliera Sponda -, Boron, Cavinato Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin - con delega della Consigliera Cestari - (Liga Veneta per Salvini Premier, Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto) e Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni).

Astenuti i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relattrice la consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo provvedimento ordinamentale ha più che altro, come è stato anche spiegato nella relazione, un carattere tecnico. Nella mia correlazione però vorrei soffermarmi anche su dei contenuti in realtà politici che stanno dietro ad alcune scelte meramente tecniche.

Mi soffermerò su alcuni articoli che sono stati illustrati anche in relazione, in particolare per quanto riguarda l'intervento del progetto di legge con riguardo al tema edifici di culto. Su questi io non ho una contrarietà ma credo sia importante, in sede di correlazione, entrare nel merito di alcune questioni anche portando ad esempio scelte che altre Regioni hanno fatto sulle stesse tematiche.

La finalità del provvedimento è quella di favorire l'intervento economico pubblico, anche regionale, a favore dei soggetti che gestiscono gli edifici di culto. All'articolo 1, infatti, viene ampliata la categoria di interventi a cui, com'è già stato detto, i fondi comunali e regionali possono essere destinati tramite il Fondo speciale per le opere di urbanizzazione.

Penso però sia importante ricordare a tutti i Consiglieri che le opere di urbanizzazione non servono a finanziare solo gli edifici di culto, ma in particolare, finanziano anche opere di fondamentale importanza, come asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Le opere di urbanizzazione hanno quindi un ruolo essenziale in questo Paese, fondamentale per garantire quei servizi chiave a cui i cittadini devono rivolgersi.

Io penso che un tema importante di equità sia quello di chiedersi, in un momento in cui andiamo verso un'epoca di ristrettezze economiche, in cui ci troveremo di fronte ad una crisi, credo, epocale, se la scelta di destinare una parte, una percentuale di un fondo delle opere di urbanizzazione agli edifici di culto sia la scelta strategica da fare in questo momento.

Faccio alcuni esempi: la Regione Toscana non ha fissato nessuna percentuale vincolata per gli edifici di culto, ma lascia ai Comuni la libertà di scegliere dove destinare tali fondi. La Regione Emilia suggerisce una percentuale che è il 7%, quindi si attesta su una scelta simile alla nostra, ma un po' più bassa in termini di percentuale. In una precedente versione della propria legge al riguardo, la Regione Toscana, vincolava un 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria un 9% per quelle che riteneva essere opere importanti, ovvero i centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie.

Faccio presente, poi, che alcuni Comuni in Italia hanno scelto negli anni anche di togliere la quota di opere di urbanizzazione secondaria per finanziare gli edifici di culto.

Detto questo, credo sia importante per specificare dove andiamo a intervenire, cioè in un fondo strategico per le opere di questo Paese e ritengo che nel momento in cui si finanziano opere legate agli edifici di culto, possa essere anche utile aggiungere quello che è stato scritto: edifici strumentali all'attività religiosa. Però, come poi proverò a spiegare con alcuni emendamenti, credo che il legislatore regionale, forse guardando anche alle altre Regioni, possa indicare dei criteri dove all'interno di quegli edifici strumentali si faccia dell'attività con finalità sociale, aggregativa, culturale, svolgendo un'attività importante, in particolare all'interno dei nostri piccoli Comuni.

All'interno di questo progetto di legge abbiamo, poi, come si spiegava in relazione, preso una decisione. La proposta è quella di aumentare, per quanto riguarda l'articolo successivo, i fondi destinati dalla Regione a questi edifici di cui all'articolo 1. Credo sia importante specificare, in questa correlazione, che nel punto b) dell'articolo 2 i fondi regionali andranno anche a quegli edifici di culto che non sono edifici tutelati dal punto di vista monumentale e storico, portando il contributo regionale dal 30% al 50%. È, quindi, un'altra modifica non solo tecnica ma anche una scelta politica: non finanziare solo quegli edifici di culto che sono bene storico tutelato, cui tutti i cittadini possano accedere indipendentemente dalla loro fede religiosa, ma tutti gli edifici di culto.

Altro tema importante che credo sia utile evidenziare in questa correlazione è capire quali sono ad oggi gli edifici di culto che prevalentemente beneficiano di questo supporto economico tramite fondi comunali e regionali: oltre agli edifici di culto della religione cattolica, abbiamo anche quelli dei Testimoni di Geova, della Chiesa avventista del settimo giorno, di chi professa la religione ebraica, i metodisti e valdesi e gli evangelici.

Anche qui, probabilmente, il nostro Paese dovrebbe fare un ragionamento rispetto alla pluralità religiosa all'interno anche del Veneto, soprattutto pensando a tutte quelle comunità migranti che, anche a seguito della crisi ucraina, stanno vivendo oggi nella nostra regione. Un tema è, io credo, al di là di questo provvedimento, che il legislatore regionale abbia la necessità anche di comprendere se, quando parliamo di edifici di culto e riteniamo che gli edifici di culto possano avere anche una funzione aggregativa negli spazi strumentali all'attività religiosa, questo debba essere garantito alla pluralità di credo e di fedi che i cittadini veneti oggi professano all'interno del nostro territorio.

Passando invece agli altri articoli, la relazione non rileva delle criticità particolari, ma credo sia importante porre all'attenzione dell'Aula due punti.

Uno che veniva già esplicitato, appunto in sede di relazione, rispetto al fatto che, nell'aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque nel Piano della tutela delle acque, si toglie il passaggio in Commissione e Consiglio regionale.

Abbiamo però lavorato all'interno della Commissione Seconda per fare in modo che ci fosse una relazione biennale sullo stato qualitativo delle acque e quantitativo, importante soprattutto oggi. C'è stato, appunto, un miglioramento in Commissione del provvedimento.

Il fatto che ci sia una relazione biennale è infatti importante. Credo però che si debba monitorare bene che ogni due anni questa relazione sia effettivamente sostanziale. Abbiamo visto che le relazioni che passavano precedentemente erano molto tecniche, molto difficili da leggere per chi non ha un background tecnico, mentre è importante che i territori possano percepire con chiarezza qual è la qualità delle loro acque. Ecco, spero e mi auguro che ci impegneremo per fare in modo che questa relazione invece lavori effettivamente a raccontare, al di là magari di elementi supertecnici, qual è la qualità delle acque all'interno del nostro territorio regionale, pensando anche a quelle tre misure di infrazione che l'Unione europea ci ha dato sul tema della gestione delle acque e che abbiamo visto sempre in Commissione Seconda.

Ultimo punto, e poi chiudo, in questa relazione il tema degli Enti Parco. Anche qui non ci sono modifiche che hanno un valore politico, nel senso che vengono inserite alcune figure, come appunto le persone che prima si citava, espressione delle associazioni Pro-loco, che possono svolgere un ruolo importante all'interno degli enti parco. Credo che però il discorso sia molto più generale e macro. Di fatto le Consulte del Parco, che sono un ente che sta accanto agli Enti Parco, non sono praticamente mai state convocate e, al di là che questo provvedimento non vada ad incidere sulla modalità con cui un Ente Parco lavora, con questa correlazione ci tenevo a ricordare che forse il tema più importante non è tanto quello di vedere chi è meglio inserire in una Consulta ma che queste Consulte funzionino veramente e considerare che quando un Ente Parco esiste debba essere davvero supportato economicamente. Con la Regione che abbia un ruolo anche di pungolo nel momento in cui magari una Consulta non viene convocata, affinché tali organismi diventino davvero reali luoghi di consultazione locale sul futuro dei nostri parchi regionali.

Quindi, al di là del tema meramente tecnico, che condivido, nella proposta di modifica presente in questo progetto di legge, si deve pensare a quelle che sono le criticità nel funzionamento degli Enti Parco all'interno della nostra Regione. Grazie.”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 44/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - (Programma degli interventi).

1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.

2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.

3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, *nonché edifici strumentali all'attività religiosa*.

4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché in opere di nuova realizzazione.”.

#### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - (Utilizzo dei contributi).

1. I contributi deliberati dai comuni [e dalla Regione] ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati[, per i comuni] nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10[, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio].”.

#### Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l'eventuale necessaria acquisizione all'uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3, lettera b);

b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l'ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.

2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l'anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:

- a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;
- b) una dettagliata relazione sull'intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale[, sentita la competente commissione consiliare,] individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare.

5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

6. I comuni interessati, entro trenta mesi dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori.

7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;
- b) data di inizio dei lavori;
- c) data di fine dei lavori;
- d) data di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione;
- e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;
- f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.

9. Entro il 28 febbraio con cadenza biennale, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell'esercizio precedente."

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 45 octies della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 45 octies - Commissione regionale per il paesaggio.

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta da:

- a) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio, con funzione di presidente, o un suo delegato;
- b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio;
- c) il direttore del segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, o suo delegato;
- [d] il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
- e) il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio, o suo delegato;
- f) due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
- g) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto" o suo delegato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda boschi, foreste, filari, alberate ed alberi monumentali.

3. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute, dura in carica per l'intera legislatura e scade il centovesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale.

4. La Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 138, del Codice:

- a) propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
- b) propone l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice, di competenza regionale;

- c) comunica alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla richiesta, la propria valutazione ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice.”.

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 54/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - (Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto)

E' istituito l'Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto. *L'iscrizione all'Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia.*

I Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti all'Albo regionale debbono:

- a) possedere un proprio Statuto che va notificato alla *struttura regionale competente in materia di geologia*;
- b) presentare alla *struttura regionale competente in materia di geologia*, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi dell'anno in corso;
- c) avere i soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica.”.

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Competenze della Regione.

1. La Regione è autorità competente:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A;
  - b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato B.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
- a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
  - b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all' articolo 16.

*b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all' articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a).*

3. La Giunta regionale provvede a:

- a) individuare la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;
- b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all' articolo 12;
- d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
- e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
- f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all'articolo 14, comma 2.
- g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- h) definire le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all' articolo 20;
- i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
- l) fissare i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all'AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
- m) definire le modalità per l'espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all' articolo 13.

4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all'articolo 7, la Giunta regionale:

- a) omissis
- b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
- c) approva il regolamento di funzionamento;
- d) omissis
- e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.

5. La Giunta regionale provvede inoltre:

- a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015,

“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;

- b) alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.

6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.

#### **Nota all’articolo 10**

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato A;
- b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’ Allegato B.
- b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a).*

2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:

- a) alla nomina dei componenti;
- b) all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
- c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
- d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.”.

#### **Nota all’articolo 11**

- Il testo dell’art. 28 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - (Procedura).

Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del piano regionale per l’ambiente, di cui al Capo I del presente Titolo.

*1 bis. In deroga al primo comma, sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall’articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle sole ipotesi in cui sia necessario procedere all’aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni dei dati da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”. Con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque.”.*

#### **Nota all’articolo 12**

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9

Rientrano negli interventi di cui all’articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe, *la manutenzione e la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi*, e l’acquisto di attrezzature per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta.”.

#### **Nota all’articolo 13**

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 23/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Comunità del Parco.

1. La Comunità del parco è composta:

- a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato permanente;
- b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale o in materia gestionale-amministrativa;
- c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate; nel caso in cui il parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città metropolitana di Venezia, partecipa unicamente l’ente con maggior estensione territoriale;
- d) da un rappresentante delle associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un rappresentante delle associazioni espressione della pesca professionale.*
- e) da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale delle Pro Loco di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro Loco”;*



- f) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- g) da un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle associazioni ittiche *con finalità sportiva o ricreativa*.
- g bis) da un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".*
2. I componenti della Comunità del parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  3. La Comunità del parco è presieduta dal Presidente del parco e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco.
  4. La Comunità definisce l'indirizzo politico-amministrativo del parco, orientandone l'attività complessiva, e delibera in merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo statuto. In particolare:
    - a) approva lo statuto;
    - b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
    - c) approva i regolamenti;
    - d) adotta il piano ambientale per il parco.
  5. La Comunità del parco:
    - a) è convocata dal Presidente del parco almeno due volte l'anno, nonché ogni volta venga richiesto da un terzo dei suoi componenti;
    - b) individua, entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione, i nominativi di due soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1, in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale, da comunicare al Presidente della Giunta regionale per il Consiglio direttivo. A tal fine la Comunità del parco viene convocata e presieduta dal componente della stessa più giovane di età. Trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina degli stessi. Dei due soggetti indicati dalla Comunità, uno, che svolge la sua attività principale nel parco, viene proposto dalle associazioni più rappresentative nel settore produttivo-primario. Nel caso in cui nel territorio del parco sia costituita una associazione di proprietari, che rappresenti almeno il 60 per cento dei terreni agro-silvo-pastorali privati inclusi nel parco, l'indicazione del rappresentante del settore agricolo produttivo avviene da parte dell'associazione dei proprietari sentite le succitate associazioni del settore primario.
    6. Ai componenti della Comunità del parco spetta un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.".

#### **Nota all'articolo 14**

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, tra:
  - a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
  - b) *le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;*
  - b bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all'albo regionale delle Pro Loco di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34;*
  - c) le associazioni ambientaliste;
  - d) le associazioni venatorie ed ittiche.
3. La Consulta designa, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 11, i sei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, che fanno parte della Comunità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), ed esprime proposte e pareri:
  - a) sui regolamenti del parco;
  - b) sul piano ambientale per il parco;
  - c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
4. I pareri di cui al comma 3, sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente del Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è stabilito dallo statuto.".

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, previo apposito bando, le associazioni più rappresentative a livello locale di cui all'articolo 8, comma 2, e le invita a designare, entro i successivi trenta giorni, i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco.
  2. Entro trenta giorni successivi allo scadere dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale convoca la Consulta di ciascun parco ai fini delle designazioni dei sei rappresentanti delle associazioni che fanno parte della Comunità; dette associazioni si esprimono nella Consulta con votazioni separate per ciascuna categoria di appartenenza.

3. Nel caso in cui le associazioni non designino i propri rappresentanti nei termini previsti dai commi 1 e 2, la Consulta e la Comunità del parco sono comunque validamente costituite.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale designa, per ciascun parco, i tre soggetti che fanno parte della Comunità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.

5. Gli Enti parco, entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo, adeguano il proprio Statuto *e i propri regolamenti* a quanto previsto dalla presente legge; decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva predisponendo uno schema di statuto da sottoporre alla Comunità di ciascun parco per l'approvazione.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) nomina il Revisore dei conti e il supplente;
- b) quantifica i gettoni di presenza per i componenti della Comunità del parco, del Consiglio direttivo, del Comitato tecnico-scientifico, nonché l'indennità di carica del Presidente del parco;
- c) provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali al fine di provvedere al nuovo assetto organizzativo dei parchi stessi;
- d) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e strumentali funzionali all'attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità Montana della Lessinia da parte del nuovo Ente parco.

7. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana presenti nella legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia", sono da intendersi fatti all'Ente parco naturale regionale della Lessinia.

8. Gli organi nonché le eventuali gestioni commissariali dei parchi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi."

#### 4. Strutture di riferimento

- Artt. 1, 2 e 3 - Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
- Art. 4 - Direzione Infrastrutture
- Artt. 5, 6 e 7 - Direzione Pianificazione
- Art. 8 - Direzione Difesa del Suolo e della Costa
- Artt. 9 e 10 - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
- Art. 11 - Direzione Ambiente e transizione ecologica
- Art. 12 - Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico
- Artt. 13, 14 e 15 Direzione turismo